

**MODIFICAZIONI DEL TIV, DELLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 4/08
E DELLA DELIBERAZIONE ARG/ ELT 42/08**

Articolo 1
Modifiche al TIV

- 1.1 Il TIV è modificato nei termini indicati nel presente articolo.
- 1.2 All'articolo 1 è inserita la seguente definizioni:
- **“situazioni di morosità pregressa** sono le situazioni in cui un cliente finale in relazione a precedenti rapporti contrattuali con l'esercente la maggior tutela è stato identificato come cliente cattivo pagatore di cui alla deliberazione n. 200/99;”.
- 1.3 Dopo l'articolo 4ter è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4quater
Attivazione del servizio di maggior tutela nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa

- 4quater.1 Fatta salva l'attivazione del servizio di maggior tutela ai sensi dell'articolo 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08 e del comma 4.3, l'esercente la maggior tutela, secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo, si astiene dall'eseguire l'erogazione della fornitura con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non corrisponda gli importi di cui al comma 4quater5.
- 4quater.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.6, l'esercente la maggior tutela che ravvisi situazioni di morosità pregressa da parte del cliente finale titolare dei punti di prelievo per i quali si attiva il servizio di maggior tutela, richiede il pagamento degli importi di cui al comma 4quater5.
- 4quater.3 La richiesta di cui al comma 4quater.2 deve avvenire secondo le modalità previste dai commi 3.2 e 3.3 della deliberazione ARG/elt 4/08. Nella suddetta comunicazione dovrà anche essere specificato che l'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento degli importi di cui al comma 4quater.5.
- 4quater.4 In caso di inadempimento della richiesta di cui al comma 4quater.2, se il punto di prelievo interessato non risulta disattivato, l'esercente la maggior tutela chiede la sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 4/08.
- 4quater.5 Gli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la maggior tutela comprendono:
- a) gli importi a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di maggior tutela ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali maggiorati di eventuali interessi di mora maturati per il ritardo del pagamento qualora per tali importi sia stata tempestivamente attivata, senza esiti, la procedura di messa in mora;

- b) fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 200/99, il deposito cauzionale per un ammontare pari ad un livello pari al doppio rispetto ai valori indicati all'articolo 7ter.1.

4quater.6 La maggiorazione del deposito cauzionale di cui al comma 4quater.5, lettera b), è restituita al cliente finale che al termine dei primi dodici mesi di erogazione del servizio, ancora servito in maggior tutela, risulti cliente buon pagatore. La restituzione avviene mediante accredito dell'importo dovuto nella prima bolletta utile successiva.”

1.4 Dopo l'articolo 7bis è inserito il seguente articolo:

“Articolo 7ter
Ammontare del deposito cauzionale

7ter.1 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall' esercente la maggior tutela ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 200/99, fatto salvo quanto previsto ai sensi dei commi 7ter.2 e 7ter.3, è determinato in misura pari a:

- a) 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
- b) 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- c) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo.

7ter.2 Per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08, l'ammontare del deposito cauzionale applicato dall' esercente la maggior tutela ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 200/99 è determinato in misura pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

7ter.3 L'ammontare del deposito cauzionale non deve in ogni caso essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 200/99.

7ter.4 Nei casi diversi rispetto all'articolo 4quater, l' esercente la maggior tutela applica, nel momento dell'attivazione del servizio di maggior tutela, un ammontare del deposito cauzionale pari a:

- a) 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
- b) 7,8 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;

- c) l'intero ammontare determinato ai sensi del comma 7ter.1, lettera c), per tutti gli altri punti di prelievo.

7ter.5 La differenza tra il livello del deposito cauzionale definito ai sensi del comma 7ter.1 e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 7ter.4 è rateizzata nei 12 successivi cicli di fatturazione, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio di maggior tutela.

7ter.6 Il livello del deposito cauzionale di cui al comma 7ter.1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Autorità.”.

Articolo 2

Modifiche della deliberazione ARG/elt 4/08

2.1 La deliberazione ARG/elt 4/08 è modificata nei termini indicati nel presente articolo.

2.2 All'articolo 3, comma 3.4, le parole “decorsi 10 giorni” sono sostituite con le parole “decorsi 15 giorni”.

2.3 All'articolo 4, comma 4.1, lettera b dopo le parole “a cui eroga il servizio” sono aggiunte le parole “anche nel caso del mancato pagamento degli importi di cui al comma 4^{quater}.5 del TIV”.

2.4 All'articolo 5, comma 5.1, le parole “A seguito” sono sostituite dalle parole “Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.1bis, a seguito”.

2.5 All'articolo 5, dopo il comma 5.1 è inserito il seguente comma:

“5.1bis Le richieste di sospensione formulate dall' esercente la maggior tutela, relative a clienti finali inadempienti con riferimento al pagamento degli importi di cui al comma 4^{quater}.5 del TIV devono essere eseguite dall'impresa distributrice:

- a) a decorrere dalla data di *switching*, se pervenute precedentemente al terz'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente allo *switching*;
- b) entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento, se pervenute a partire dal terz'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente allo *switching*.”.

2.6 All'articolo 6, dopo il comma 6.4, è aggiunto il seguente comma:

“6.5 Nell'ipotesi di cui al comma 6.1 e 6.3 per le richieste di *switching* relative all'attivazione del servizio di maggior tutela, l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire tali richieste riattivando, alla data dello *switching*, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa solo in esito alla richiesta formulata dall' esercente la maggior tutela ai sensi del comma 7.1bis”.

2.7 All'articolo 7, dopo il comma 7.1 è inserito il seguente comma:

“7.1bis Nei casi di cui al comma 6.1 e se l' esercente la maggior tutela non ravvisi situazioni di morosità pregressa, l' esercente richiede la riattivazione della fornitura relativamente ai punti di prelievo sospesi a decorrere dalla data di *switching* del cliente in maggior tutela.”.

2.8 Al comma 8.5 le parole “20 giorni” sono sostituite con le parole “40 giorni”.

2.9 Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 10bis

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita ai fini del monitoraggio

10bis.1 Gli obblighi di monitoraggio di cui al presente articolo si applicano a:

- a) tutti venditori iscritti all’elenco venditori di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 134/07;
- b) gli esercenti la maggior tutela;
che servono più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione.

10bis.2 A partire dal mese di luglio 2010, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ciascun esercente la vendita di cui al comma 10bis.1 comunica all’Acquirente unico, secondo modalità dallo stesso definite, le informazioni relative a:

- a) l’incidenza media del fenomeno della morosità nel trimestre precedente;
- b) l’evoluzione del fenomeno della morosità nel trimestre precedente per entità del credito.

10bis.3 Le informazioni di cui al comma 10bis.2 devono essere trasmesse con riferimento ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV e devono essere separatamente specificate per:

- a) il mercato di appartenenza (libero, salvaguardia, maggior tutela);
- b) ciascuna tipologia contrattuale;
- c) metodo di pagamento (domiciliazione bancaria, postale, su carta di credito, altro);
- d) l’eventuale non disalimentabilità del punto di prelievo ai sensi dell’articolo 18;
- e) l’area geografica di appartenenza.

10bis.4 La Direzione Mercati dell’Autorità definisce il dettaglio dei contenuti dei dati di cui al comma 10bis.2 e lo comunica all’Acquirente unico ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet.

10 bis.5 Entro il giorno 30 del mese successivo a ciascun trimestre, l’Acquirente unico trasmette all’Autorità i dati di cui al comma 10bis.2, secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell’Autorità.”.

2.10 L’articolo 16 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16

Disposizioni transitorie per gli anni 2010-2011 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio

16.1 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, l’impresa distributrice, fino al 30 giugno 2011, non è

tenuta agli obblighi di cui al comma 5.1 e a versare i corrispondenti indennizzi in caso di mancato intervento di sospensione. In luogo, valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

- 16.2 Con riferimento a ciascun mese, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per un numero di richieste non inferiore alla propria capacità mensile di sospensione fissata pari, per ciascuna impresa distributrice, al valore massimo tra:
- a) il numero medio mensile di sospensioni effettuate per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
 - b) il prodotto tra 0,3% e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice.
- 16.3 La capacità mensile di sospensione determinata ai sensi del comma 16.2, è attribuita a ciascun esercente la vendita sulla base del rapporto tra i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio associati al medesimo esercente e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nel proprio ambito territoriale.
- 16.4 Le richieste di sospensione devono essere inoltrate all'impresa distributrice da ciascun esercente la vendita settimanalmente. L'esercente la vendita deve adempiere a tutte le previsioni di cui all'articolo 4 e può indicare, con riferimento alle richieste di sospensione inoltrate, un ordine di priorità nella sospensione dei punti di prelievo.
- 16.5 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione sulla base delle richieste di sospensione della fornitura inoltrate dall'esercente la vendita ai sensi del comma 16.2, tenendo conto dell'ordine attribuito dal medesimo esercente, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 16.6 Qualora, in una settimana, il numero complessivo dei punti di prelievo associati alle richieste di sospensione inoltrate da un esercente la vendita risulti superiore ad un ammontare pari ad un quarto della quota di capacità mensile di sospensione attribuita al medesimo esercente la vendita ai sensi del comma 16.3, l'impresa distributrice non è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione per il numero di punti di prelievo eccedenti a tale ammontare.
- 16.7 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'esercente la vendita:
- a) l'esito positivo dell'intervento di sospensione, indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 4 giorni lavorativi successivi all'intervento di sospensione della fornitura;
 - b) il mancato intervento di sospensione, specificando le cause del mancato intervento ai sensi del comma 79.1 della deliberazione n. 333/07, entro 4 giorni lavorativi successivi al tentativo di sospensione.”
- 2.11 L'articolo 17 è soppresso.
- 2.12 All'articolo 18, dopo il comma 18.3 è inserito il seguente comma:

“18.4 L’esercente la vendita comunica all’impresa distributrice, con la massima tempestività e comunque entro il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento, la richiesta di un cliente finale di essere inserito nell’elenco dei clienti finali non disalimentabili di cui al comma 5.2. Tale comunicazione deve contenere il POD, la partita Iva o il codice fiscale relativi a ciascun punto di prelievo oggetto della suddetta richiesta.”.

Articolo 3

Modifiche della deliberazione ARG/ elt 42/08

- 3.1 L’articolo 5 della deliberazione ARG/ elt 42/08 è modificato nei termini riportati nel seguente articolo.
- 3.2 Al comma 5.8 le parola “quindicesimo” è sostituita con “tredicesimo”.
- 3.3 Dopo il comma 5.8 è inserito il seguente comma:

“5.9 L’impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 5.8, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l’immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, gli elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di maggior tutela di cui al comma 4.3bis del TIV specificando quali punti di prelievo risultano sospesi per morosità.”.